

# TI\_GERICHTE 60.2017.160 vom 12. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2017.160](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.160)

FR: TI\_GERICHTE 60.2017.160 du 12 septembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 60.2017.160 del 12 settembre 2017

## Regeste

Reclamo contro il decreto di stralcio della Pretura penale che ritiene definito DA causa mancata comparsa al dibattimento. notifiche citazioni

## Erwägungen

### E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ■ che deve imporsi d'ufficio ■ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenza TF 6B\_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).

### E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 27/28.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dalla Pretura penale (inc. \_\_\_\_\_) è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, per il tramite del suo difensore d'ufficio, avv. PR 1, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che ha ritenuto definitivo il DA \_\_\_\_\_ emesso nei suoi confronti. Il reclamo è – nelle predette circostanze – ricevibile in ordine.

### E. 2.1

Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (disciplinata agli art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con

opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In mancanza di valida opposizione, il decreto d' accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3). Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l' unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 , in: FF 2006 p. 989 ss. (in seguito: Messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull' opposizione stessa (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d' accusa (lit. a.), abbandonare il procedimento (lit. b.), emettere un nuovo decreto d' accusa (lit. c.) oppure promuovere l' accusa presso il tribunale di primo grado (lit. d.) [art. 355 cpv. 3 CPP]. Se decide di confermare il decreto d' accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Ai sensi dell'art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell' opposizione.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 356 cpv. 4 CPP, se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata. Vista la pesante conseguenza giuridica dell'ingiustificata comparizione (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella citazione al dibattimento (M. DAPHINOFF, *Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung*, p. 618 s.). La disposizione in oggetto si applica soltanto all'opponente "privato" (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un'autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9). L'opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; Messaggio, p. 1195).

### **E. 2.3**

Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO II – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.]. Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l'opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un'omissione da parte sua comporta un'assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8). Se l'opponente "privato" non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell'opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d'accusa viene confermato (Messaggio, p. 1194 s.).

### **E. 3.1**

Nel caso concreto, l'avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, sostiene sostanzialmente che non si può considerare l'imputato quale assente ingiustificato, né la sua assenza quale ritiro dell'opposizione al DA \_\_\_\_\_, in quanto essendo residente all'estero la citazione nei

suoi confronti non poteva essere corredata da minacce, di modo che una sua mancata comparizione al dibattimento, non può comportare - per lo stesso - alcun pregiudizio. A ragione.

### **E. 3.2**

Sulla questione - nell'ambito di alcune sentenze - il Tribunale federale ha specificato la prassi da adottare in materia di finzione della notificazione.

#### **E. 3.2.1**

L'Alta Corte ha analizzato le conseguenze di una mancata comparizione a seguito di una citazione ex art. 205 CPP rispetto ad una mancata comparsa nell'ambito del procedimento a seguito dell'opposizione al decreto d'accusa ex art. 355 cpv. 2 CPP (cfr. decisione TF 6B\_87/2016 dell'11.4.2016). Il Tribunale federale ha ritenuto che, chi ingiustificatamente non dà seguito ad una citazione oppure lo fa troppo tardi, può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica (art. 205 cpv. 4 CPP). Per contro, secondo l'art. 355 cpv. 2 CPP, se una persona che ha presentato opposizione contro un decreto di accusa, pur essendo stata citata ad un interrogatorio non compare ingiustificatamente, l'opposizione è considerata ritirata. Alla luce di ciò dunque, diversamente dall'art. 205 CPP, una mancata comparizione secondo l'art. 355 cpv. 2 CPP può portare alla perdita completa della protezione giuridica. Questo anche se l'interessato ha espressamente sollevato opposizione al decreto d'accusa, chiedendo specificatamente questa tutela giuridica all'autorità competente (DTF 140 IV 82 consid. 2.4.). Ha inoltre ritenuto che le singole disposizioni del CPP devono essere interpretate nel contesto generale della legge. L'art. 3 CPP pone tra i principi del diritto processuale penale il rispetto della dignità umana e della correttezza e vieta una valutazione strettamente formalistica delle singole disposizioni (sentenza TF 6B\_87/2016 dell'11.4.2016 consid. 3.3.). Tali principi devono parimenti essere rispettati nell'applicazione dell'art. 355 cpv. 2 CPP. L'insorgenza della conseguenza giuridica [ossia il ritiro dell'opposizione a seguito di mancata comparizione] implica che l'opponente debba essere effettivamente a conoscenza della citazione e delle conseguenze della mancata comparizione. Ciò presuppone che sia garantito il diritto di essere sentito. Secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione, la finzione legale del ritiro dell'opposizione, tenuto conto del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), può entrare dunque in considerazione soltanto se dall'ingiustificata mancata comparizione, può essere dedotto un disinteresse dell'opponente all'ulteriore continuazione del procedimento penale (sentenza TF 6B\_87/2016 dell'11.4.2016 consid. 3.3.; DTF 140 IV 82 consid. 2.5.; PC – CPP, 2. ed., art. 355 CPP n. 8a).

#### **E. 3.2.2**

Inoltre, per quanto attiene ad un imputato avente domicilio all'estero, il Tribunale federale ha ritenuto che l'autorità competente svizzera non può inserire nelle citazioni a lui rivolte delle minacce o delle sanzioni (DTF 140 IV 86 consid. 2.). In tali circostanze, la citazione rappresenta quindi un invito nel procedimento in causa, che, se viene disatteso, non può comportare per l'imputato alcun pregiudizio di fatto o di diritto. L'opposizione inoltrata contro un decreto di accusa non può dunque essere considerata ritirata in caso di assenza dell'imputato ad un interrogatorio fissato in Svizzera (DTF 140 IV 86 consid. 2.). La finzione del ritiro dell'opposizione a un decreto di accusa è dunque inoperante in caso di mancata comparsa dell'imputato ad un interrogatorio fissato in Svizzera (SJ 2016 I 61).

Oltre a ciò, in caso di domicilio all'estero una notifica per via edittale (cfr. art. 88 CPP) non permette di derogare a tale principio ( PC – CPP, op. cit., art. 355 CPP n. 8b). I principi suesposti si applicano per analogia alle fattispecie di cui all'art. 356 cpv. 4 CPP ( PC – CPP, op. cit., art. 356 CPP n. 15), con la differenza che - in questi casi - l'imputato ha la facoltà di farsi rappresentare.

### **E. 3.3**

Ora, nella fattispecie in esame, come visto, risulta che l'imputato risiede all'estero, in particolare nello stato \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale di cui sopra, avendo l'imputato domicilio all'estero, le citazioni in questione non potevano essere corredate da minacce e/o sanzioni. Una sua mancata comparizione al dibattimento non può quindi comportare – per lo stesso – alcun pregiudizio di fatto o di diritto, di modo che l'opposizione al DA \_\_\_\_\_ non può essere ritenuta ritirata, con la conseguente perdita della protezione giuridica che ciò implica. Nulla muta il fatto che la citazione 13.4.2017 è stata disposta dal giudice per via edittale, considerato come tale pubblicazione ufficiale non permette di derogare ai principi suesposti. Già solo per tale circostanza, il decreto di stralcio in esame dev'essere annullato.

### **E. 3.4**

Inoltre, in considerazione anche di quanto sostenuto dal difensore d'ufficio in merito alle difficoltà di comunicazione con il suo assistito, non si può ritenere che RE 1 sia a conoscenza delle citazioni e delle conseguenze della mancata comparizione, sicché la finzione del ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP non può trovare applicazione. Neppure si può affermare che lo stesso si sia disinteressato della procedura in corso: sollevando l'opposizione al decreto di accusa DA \_\_\_\_\_ l'imputato ha per contro manifestato la propria intenzione di essere giudicato da un tribunale. Anche in tali circostanze, non essendo informato del dibattimento, non si giustificava di opporgli una doppia finzione (della notificazione della citazione giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP e del ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP). L'Alta Corte ha infatti stabilito che la finzione della notificazione torna applicabile solo quando il destinatario della comunicazione è consapevole delle conseguenze della sua omissione e rinuncia quindi, consapevolmente e con conoscenza di causa, ai suoi diritti.

### **E. 4**

Alla luce di quanto sopra, ne discende che il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dal giudice della Pretura penale nel contesto dell'inc. \_\_\_\_\_ dev'essere annullato. Gli atti del citato incarto sono ritornati alla Pretura penale affinché proceda nei propri incumbenti, ai sensi dei considerandi precedenti.

### **E. 5**

Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà al reclamante adeguate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 205, 355, 356 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. § Il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dal giudice della Pretura penale nel contesto dell'inc. \_\_\_\_\_ è annullato. §§ Gli atti dell'inc. \_\_\_\_\_ sono ritornati al giudice della Pretura penale per i suoi incumbenti ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a RE 1 CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro

decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.